

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3410

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

E COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO  
(DE VITO)

Finanziamento del programma generale di metanizzazione  
del Mezzogiorno per il triennio 1985-1987

*Presentato il 21 gennaio 1986*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 25 ottobre 1985 ha approvato, tra l'altro, il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, dando mandato al Ministro del tesoro di provvedere, in sede di legge finanziaria per l'anno 1985, alla copertura del fabbisogno di lire 550 miliardi previsto per il triennio 1985-1987 per il finanziamento del programma di cui sopra.

In relazione a ciò nella legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria per il 1985) il Ministero del tesoro ha prov-

veduto ad iscrivere sul fondo globale di parte capitale l'accantonamento della somma di importo complessivo pari a quello indicato dal CIPE, così ripartita:

lire 90 miliardi per l'anno 1985;

lire 180 miliardi per l'anno 1986;

lire 280 miliardi per l'anno 1987.

Ciò premesso, al fine di utilizzare il citato accantonamento è stato predisposto l'allegato disegno di legge, il quale prevede, fra l'altro, che la detta cifra sia comprensiva dello stanziamento di lire 10 milioni annui (da iscrivere in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione

del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) per far fronte alle spese occorrenti per l'aggiornamento del programma di metanizzazione; la spesa dovrebbe consentire in particolare il regolare svolgimento dei lavori della commissione tecnica istituzionalmente preposta, a norma del punto 5 della delibera CIPE citata, all'espletamento di tale compito.

Inoltre, è stata recepita la proposta avanzata dagli uffici del Ministro per il Mezzogiorno di modificare l'articolo 11 della legge n. 784 citata, al fine di adeguare il sistema normativo delle agevolazioni nazionali al mutato quadro delle agevolazioni CEE-FESR, le quali pure contribuiscono a finanziare il programma.

Infatti il nuovo Regolamento CEE n. 1784/84, in vigore dal 1° gennaio 1985, ha innalzato i contributi agli interventi del tipo in questione dal 40 al 50 per cento dell'ammontare degli investimenti, con applicazione fissa per investimenti fino a 15 miliardi di ECU.

Non essendo modulabile il contributo FESR, allo scopo di mantenere invariato il livello complessivo delle agevolazioni si rende necessario rendere più elastica la forchetta contributiva nazionale eliminando la sua attuale base (10 per cento), sia in conto capitale che in conto interessi.

In tal senso, all'articolo 3 del disegno di legge viene modificata la precedente normativa.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1

Per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 550 miliardi nel triennio 1985-1987, in aggiunta alle somme già stanziare con precedenti disposizioni legislative. Detto importo — comprensivo della somma di lire 100 miliardi da destinare all'ENI per gli adduttori secondari — è ripartito in ragione di lire 90 miliardi per l'anno 1985, di lire 180 miliardi per l'anno 1986 e di lire 280 miliardi per l'anno 1987.

Il predetto importo è comprensivo della somma di lire 10 milioni annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni 1985, 1986 e 1987.

## ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 90 miliardi per il 1985, a lire 180 miliardi per il 1986 e a lire 280 miliardi per il 1987, si provvede, relativamente all'anno 1985, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e, relativamente agli anni 1986 e 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, utilizzando lo specifico accantonamento « ulteriore finanziamento per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

I numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono sostituiti dai seguenti:

« 1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, fino al 30 per cento della spesa preventivata per le opere e le finalità indicate dal precedente comma;

2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 30 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma ».